**SOMMARIO**

Titolo I – **Norme generali**

Titolo II – **Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite**

Titolo III – **Controlli e certificazione**

Titolo IV –**Commercializzazione**

Titolo V – **Sanzioni amministrative e norme finanziarie**

Titolo VI – **Norme transitorie e finali**

**ALLEGATI**

**Allegato I**, Produzione *in vitro* di portinnesti.

**Allegato II**, Condizioni e requisiti dei materiali di moltiplicazione in coltivazione.

**Allegato III**, Condizioni e requisiti dei materiali di moltiplicazione all’atto della commercializzazione.

**Allegato IV**, Richiesta d’iscrizione di una varietà al Registro nazionale.

**Allegato V,** Caratteri e condizioni minime su cui vertono gli esami ufficiali

**Allegato VI**, Richiesta d’iscrizione di un clone al Registro nazionale.

**Allegato VII**, Selezione clonale.

**Allegato VIII**, Modalità e requisiti per l’autoproduzione di barbatelle in conto lavorazione presso un vivaista.

**Allegato IX**, Metodi di campionamento ed analisi sui vigneti destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione, strumentazione per i laboratori, protocollo di analisi validato, modalità di analisi e campionamento per i materiali “Iniziali”, “Base” e “Certificati”, elenco laboratori autorizzati per le analisi ai fini della certificazione.

**Allegato X**, Etichettatura e confezionamento.

**Allegato XI**, Tariffe

**NORME PER LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE DELLA VITE**

**VISTI** gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

**VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

**VISTA** la direttiva 68/193/CEE del Consiglio del 9 aprile 1968 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO il** decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 “Norme regolamentari per l’applicazione del D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”

**VISTO** il decreto ministeriale 18 aprile 1989 recante aggiornamento dell’elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati al controllo medesimo;

**VISTO** il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, inerente Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;

**VISTO** il decreto ministeriale 30 agosto 1996 relativo a Riordino dell’elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

**VISTO** il decreto ministeriale 24 giugno 1997 relativo a Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto;

**VISTO** il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 relativo a Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;

**VISTO** il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 inerente il Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite;

**VISTO** il decreto ministeriale 16 marzo 1998 relativo a Determinazione delle tariffe di cui all’art.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

**VISTO** il decreto ministeriale 10 dicembre 1998 relativo a Rideterminazione delle tariffe di cui all’art.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

**VISTO** il decreto ministeriale 24 giugno 1999 relativo a Rideterminazione delle tariffe di cui all’art.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

**VISTO** il decreto ministeriale 11 ottobre 1999 inerente “Aggiornamento del Registro nazionale delle varietà di viti”;

**VISTA** la Direttiva 2001/18/CE del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, inerente l’Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agrarie e relativi controlli e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto ministeriale 30 maggio 2001 relativo a Modifica del decreto 24 giugno 1997 inerente “Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria standard di varietà di viti portinnesto”;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1829/2003 del 22 settembre 2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 65/2004 del 14 gennaio 2004 che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati;

**VISTO** il decreto ministeriale 7 maggio 2004 relativo a “Modificazioni al registro nazionale delle varietà di viti di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000”;

**VISTO** il decreto ministeriale 6 ottobre 2004 inerente “Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite”;

**VISTO** il decreto ministeriale 8 febbraio 2005 relativo a “Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”;

**VISTO** il decreto ministeriale 7 luglio 2006 inerente “Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite”;

**VISTO** il decreto ministeriale 24 giugno 2008 relativo a “Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite”;

**VISTO** il decreto ministeriale 12 novembre 2009 inerente “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetai e prodotti vegetali”;

**VISTO** il decreto ministeriale 13 dicembre 2011 recante “Linee guida per l’esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I; e successive modifiche con nota ministeriale del 18-02-2020”;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) n. 2072/2019 del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;

**VISTO** il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n.17713, inerente l’Istituzione di un organo collegiale denominato “Gruppo di lavoro permanente per la Protezione delle Piante”;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

**VISTO** il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

**VISTA** lalegge 4 ottobre 2019, n.117 ed in particolare l’articolo 11 concernente la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio, e, limitatamente alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;

**VISTA** la direttiva di esecuzione (UE) n. 177/2020 dell’11 febbraio 2020 che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio, le direttive 93/49/CEE e 93/61/CEE della Commissione e le direttive di esecuzione 2014/21/UE e 2014/98/UE della Commissione per quanto riguarda gli organismi nocivi per le piante sulle sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;

**VISTO** il decreto ministeriale 5 giugno 2020 inerente “Recepimento della direttiva di esecuzione 2020/177/UE della Commissione dell’11 febbraio 2020, che modifica alcune direttive tra cui la direttiva 68/193/CEE della Commissione inerente le norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite”;

**VISTA** la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, nella riunione del…;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del ……;

**ACQUISITO** il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xxxxxx;

su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con i Ministri della salute, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.

Emana

il seguente decreto legislativo

**TITOLO I**

***Norme generali***

**Articolo 1**

***Campo di applicazione***

1. Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione ai fini del controllo ufficiale, della certificazione e della commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione della vite, fatte salve le disposizioni della normativa fitosanitaria vigente.
2. Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione ed alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati; in tali casi sono comunque da applicarsi le disposizioni pertinenti di cui al Regolamento (UE) 2016/2031.

**Articolo 2**

***Definizioni***

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

1. «Avente causa»: persona fisica o giuridica alla quale il costitutore della varietà, o del clone, trasferisce i propri diritti e doveri relativamente all’utilizzo.
2. «Campo catalogo delle varietà di viti iscritte al Registro Nazionale»: impianto dove viene mantenuto in coltivazione un campione di piante di tutte le varietà iscritte al Registro Nazionale delle Varietà di Viti (RNVV).
3. «Campo di produzione»: appezzamento di terreno, dipendente da un centro aziendale anche privo di strutture stabili, in cui avviene la produzione, anche temporanea.
4. «Centro aziendale»: luogo operativo stabilmente costituito, provvisto di strutture come uffici, serre, magazzini, capannoni, attraverso le quali l’Operatore professionale svolge le attività di cui all’art. 65 paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/2031, al quale afferiscono i campi di produzione.
5. «Certificato del costitutore»: Documento di carattere amministrativo o fiscale rilasciato dal costitutore della varietà o del clone o dal suo avente causa, che attesta la categoria Iniziale o Base del materiale di moltiplicazione ai fini della costituzione di vigneti di viti-madri.
6. «Clone»: una discendenza vegetativa di una varietà conforme a un ceppo di vite scelto per la sua identità varietale, i suoi caratteri fenotipici e il suo stato sanitario.
7. «Costitutore»: la persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato la varietà ovvero il suo avente causa, responsabile della conservazione in purezza della varietà, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonché dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detta varietà.
8. «Materiali di moltiplicazione»:
   1. Piante di vite:
   2. barbatelle franche: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, radicati e non innestati, destinati ad essere piantati franchi o ad essere impiegati come portinnesto;
   3. barbatelle innestate: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, uniti mediante innesto la cui parte sotterranea è radicata;
   4. barbatelle in vasetto: barbatelle franche o innestate prodotte in contenitori alveolati o vasetti;
   5. barbatelle reinnestate: barbatelle innestate o barbatelle franche, precedentemente autorizzate alla commercializzazione, sulle quali è stato rispettivamente sostituito o posto un nesto mediante innesto, messe a dimora in vivaio o in vasetto;
   6. barbatelle rimesse: barbatelle franche o innestate precedentemente autorizzate alla commercializzazione messe a dimora in vivaio o in vasetto;
   7. barbatelle frigoconservate: barbatelle franche o innestate conservate in frigo per la campagna successiva;
   8. barbatelle micropropagate: barbatelle franche di varietà portinnesto ottenute dalla moltiplicazione *in vitro* di gemme ascellari, secondo quanto riportato all’allegato I.
   9. Parti di piante di vite:

2.1) sarmenti: tralci di un anno;

2.2) tralci erbacei: tralci non lignificati;

2.3) talee di portinnesto: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinate a formare la parte sotterranea nella preparazione delle barbatelle innestate;

2.4) nesti: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati a formare la parte aerea nella preparazione delle barbatelle innestate o per gli innesti sul posto;

2.5) talee da vivaio: frazioni di sarmenti o di tralci erbacei di vite, destinati alla produzione di barbatelle franche.

1. «Micropropagazione»: moltiplicazione *in vitro* di varietà di vite.
2. «Operatore professionale»: come definito dall'articolo 2, comma 9 del Regolamento (UE) 2016/2031.
3. «Richiedente»:

– per l’iscrizione di varietà: persona fisica o giuridica che, qualora non sia noto il costitutore, propone l’iscrizione di una varietà ai fini della sua utilizzazione commerciale e ne garantisce il mantenimento in conservazione.

– per l’iscrizione di cloni: la persona fisica o giuridica che presenta la domanda di iscrizione di un clone al Registro nazionale, responsabile della conservazione in purezza del clone, che effettua direttamente o affida ad un responsabile della conservazione, nonché dello stato sanitario dei materiali di moltiplicazione delle categorie «Iniziale» e «Base» di detto clone.

1. «Varietà»: un insieme di vegetali nell'ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:
2. definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi;
3. distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche; e
4. considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato.
5. «Varietà pubblica»: varietà in libera moltiplicazione.
6. «Vigneti di viti-madri»: colture di viti destinate alla produzione di talee di portinnesto, di talee da vivaio o di nesti, identificati in modo univoco nella denuncia di produzione.
7. «Vite»: le piante del genere *Vitis* (L.) destinate alla produzione di uve o all'utilizzazione quali materiali di moltiplicazione di queste stesse piante.
8. «Vivai di viti»: colture di viti destinate alla produzione di barbatelle franche o di barbatelle innestate.

**Articolo 3**

***Categorie dei materiali di moltiplicazione della vite***

1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto legislativo i materiali di moltiplicazione della vite si suddividono nelle seguenti categorie:

«Materiali di moltiplicazione Iniziali»

«Materiali di moltiplicazione di Base»

«Materiali di moltiplicazione Certificati»

«Materiali di moltiplicazione Standard»

2. I requisiti delle categorie di cui al presente articolo sono stabiliti al successivo Titolo III.

**Articolo 4**

***Autorità nazionale competente***

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero, è individuato quale autorità nazionale competente ai fini dell’applicazione del presente decreto.

**Articolo 5**

***Competenze del Servizio Fitosanitario Centrale***

1. Al Servizio Fitosanitario Centrale compete:
2. il coordinamento nazionale nella materia oggetto del presente decreto, ai fini della tutela della qualità dei materiali di moltiplicazione;
3. l’organizzazione dell’attività d'informazione, formazione e coordinamento a livello nazionale, del personale tecnico incaricato dei controlli di cui al titolo III;
4. il coordinamento delle prove ufficiali di Distinguibilità, Uniformità e Stabilità (DUS) di cui all'articolo 14 ai fini dell’iscrizione al Registro varietale;
5. la predisposizione delle modalità di attuazione dei controlli degli impianti di viti madri e vivai e le procedure documentate di controllo, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite.
6. il controllo e la certificare dei materiali di moltiplicazione di categoria iniziale e di base;
7. la tenuta e l’aggiornamento del Registro nazionale delle varietà;
8. la raccolta, la tenuta e l’elaborazione dei dati delle denunce di cui all'articolo 24 e dei relativi controlli di cui agli articoli 25 e 26;
9. Il Ministero può delegare, con proprio provvedimento, determinate attività di cui al presente articolo, ad uno o più organismi delegati, definendone le condizioni e le modalità di esecuzione.

**Articolo 6**

***Competenze dei Servizi Fitosanitari regionali***

1. Ai Servizi Fitosanitari regionali e delle Province autonome compete il controllo ufficiale e la certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite delle categorie Certificato e Standard.

**Articolo 7**

***Funzioni del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite***

1. Il Servizio Fitosanitario Centrale si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione Materiali di moltiplicazione della vite, istituito con decreto ministeriale 30 giugno 2016, di seguito Sezione materiali di moltiplicazione della vite, che ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l’applicazione del presente decreto.
2. La Sezione materiali di moltiplicazione della vite esprime parere in particolare in merito:
3. alle problematiche nazionali e comunitarie di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel Registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
4. alle modalità di applicazione delle direttive e delle decisioni adottate a livello comunitario in merito alla materia disciplinata dal presente decreto;
5. alle richieste di iscrizione di varietà e cloni al Registro Nazionale delle Varietà di Viti;

**Articolo 8**

***Obblighi degli operatori professionali***

1. L’operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione deve essere sempre chiaramente identificato nella sua funzione e ragione sociale e registrato presso il Servizio Fitosanitario Nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) in applicazione del regolamento (UE) 2016/2031.
2. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, istituito ai sensi della normativa fitosanitaria nazionale vigente, possono essere stabiliti i requisiti di professionalità, dotazioni minime di attrezzature e le relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell’attività di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite.
3. Nel caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attività può essere disposta la revoca della registrazione di cui al presente articolo.
4. Il Servizio Fitosanitario Regionale competente per sede legale provvede alla registrazione al RUOP, dandone comunicazione ai Servizi Fitosanitari Regionali coinvolti, in applicazione del Regolamento (UE) 2016/2031.

**TITOLO II**

***Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite***

**Articolo 9**

***Istituzione del Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite***

1. É istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite, di seguito Registro, che permette l’identificazione delle varietà e dei cloni stessi e il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione.
2. Il Registro riporta le informazioni di cui al successivo articolo 10 ed è pubblicato e reso consultabile nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
3. Con successivo decreto del Ministero sono definite la struttura e le modalità di aggiornamento del Registro di cui al comma 1.
4. All’interno del Registro di cui al presente articolo è istituita un'apposita sezione dove riportare le varietà geneticamente modificate.

**Articolo 10**

***Informazioni contenute nel Registro***

1. Il Registro comprende le seguenti informazioni:
2. Per le varietà:
3. la specie di appartenenza della varietà o dell’incrocio;
4. la denominazione della varietà;
5. eventuali sinonimi della varietà;
6. il costitutore o il richiedente l’iscrizione;
7. il responsabile della conservazione della varietà;
8. la descrizione ufficiale;
9. l’utilizzo;
10. eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.
11. Per i cloni:
12. la denominazione della varietà di appartenenza;
13. la denominazione del clone e indicazioni dell’eventuale biotipo;
14. il richiedente l’iscrizione del clone o l’eventuale rappresentante;
15. la descrizione ufficiale;
16. la data di iscrizione della varietà di appartenenza;
17. il responsabile della conservazione del clone;
18. eventuali annotazioni ed altre informazioni utili.
19. Il Servizio Fitosanitario Centrale provvede ad istituire un fascicolo, anche elettronico, per ogni varietà e clone iscritto, contenente la descrizione ufficiale della varietà o del clone e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varietà o del clone.

**Articolo 11**

***Campo catalogo***

1. Presso il Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA VE) è costituito il Campo catalogo delle varietà dove sono conservate, secondo metodi di selezione idonei, le piante delle varietà di viti iscritte al Registro sia come varietà pubbliche sia come varietà coperte da privativa comunitaria e/o nazionale.
2. Il CREA VE inoltra, annualmente, una relazione al Ministero relativamente al mantenimento e alla consistenza del campo catalogo.

**Articolo 12**

***Domanda di iscrizione di una varietà di vite***

1. L'iscrizione al Registro di una varietà di vite, è chiesta dal costitutore della varietà, dal suo avente causa o da un rappresentante designato, o, per le varietà in libera moltiplicazione, da un richiedente che ha interesse secondo le modalità operative di cui all’allegato IV.
2. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate all’iscrizione di una varietà al Registro nazionale sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all’articolo 35.

**Articolo 13**

***Esame della domanda di iscrizione di una varietà di vite***

1. Il Ministero provvede all’esame della domanda di iscrizione di cui all’articolo 12, della documentazione allegata e ne verifica l’ammissibilità.
2. Il Ministero provvede a comunicare al richiedente l’eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni.

**Articolo 14**

***Requisiti per l’iscrizione delle varietà di vite al registro nazionale***

1. Il Ministero, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà sia distinguibile, omogenea, stabile.

Una varietà è considerata:

1. distinta quando è chiaramente distinguibile, mediante l'espressione dei caratteri risultanti da un particolare genotipo o combinazione di genotipi, da qualsiasi altra varietà la cui esistenza è notoriamente conosciuta nella Comunità. Una varietà si considera conosciuta nella Comunità se, al momento in cui la domanda di ammissione è debitamente presentata, è contenuta nel catalogo dello Stato membro in causa o di un altro Stato membro, o è oggetto di una domanda di ammissione nello Stato membro in causa o in un altro Stato membro, a meno che le condizioni precedentemente indicate non siano più soddisfatte in tutti gli Stati membri interessati prima della decisione in merito alla domanda di ammissione della varietà da valutare.
2. stabile se l'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà rimane invariata dopo ripetute moltiplicazioni.
3. omogenea se, fatte salve le variazioni che possono derivare dalle particolarità della sua moltiplicazione, è sufficientemente omogenea nell'espressione dei caratteri compresi nell'esame della distinzione, nonché di qualsiasi altro carattere utilizzato per la descrizione della varietà.

**Articolo 15**

***Esecuzione delle prove ufficiali***

1. L'ammissione di una varietà al Registro è subordinata ad esami ufficiali, effettuati principalmente in campo e volti ad accertare la rispondenza alle caratteristiche di distinguibilità, uniformità e stabilità di cui all’articolo 14.
2. Gli esami ufficiali di cui al comma 1 vertono sui caratteri e criteri minimi di cui all'allegato V.
3. Il costitutore o il richiedente l’iscrizione deve inviare al Ministero o all’organismo da questo delegato allo scopo i materiali di moltiplicazione necessari all’effettuazione delle prove ufficiali di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità definiti dal Ministero con il decreto di cui al comma 4.
4. Con decreto del Ministero da adottarsi entro 180 giorni dall’emanazione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo permanente per la protezione delle piante Sezione materiali di moltiplicazione della vite; con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l’esame delle varietà a limitato interesse commerciale.
5. Al termine del ciclo di prova, il Ministero predispone il rapporto di esame. Qualora venga designato un organismo delegato questo provvede all'invio del rapporto di esame al Servizio Fitosanitario Centrale.
6. Per le varietà oggetto di privativa nazionale o comunitaria sono ritenuti validi i risultati delle prove descrittive ufficiali eseguite ai fini della privativa stessa.
7. Per le varietà già iscritte in altri Registri ufficiali dell'Unione europea, è ritenuta valida la descrizione ufficiale rilasciata dall’istituzione di riferimento responsabile dell’iscrizione.

**Articolo 16**

***Iscrizione della varietà***

1. L'iscrizione è disposta dal Ministero con proprio decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione Materiali di moltiplicazione della vite istituito con decreto ministeriale il 30 giugno 2016.
2. Per le varietà non ritenute idonee il Ministero provvede a comunicare al richiedente l'iscrizione il giudizio complessivo sulle prove effettuate.
3. Se è noto che i materiali di moltiplicazione di una determinata varietà sono commercializzati in un altro Stato membro sotto una diversa denominazione, anche quest’ultima dovrà essere riportata nel Registro come sinonimo.
4. Le varietà ammesse al Registro vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Qualora non sia più osservata una delle condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo, il Ministero con proprio decreto cancella la varietà dal Registro nazionale.
5. Qualsiasi domanda o ritiro di domanda di ammissione di una varietà, qualsiasi iscrizione nel Registro nazionale e le relative modifiche di quest'ultimo sono notificate dal Ministero agli altri Stati membri e alla Commissione**.**
6. Le varietà provenienti da altri Stati membri sono soggetti alla medesima procedura di iscrizione e alle stesse condizioni di cui al presente Titolo, applicate alle varietà e ai cloni di provenienza nazionale.
7. Il Ministero può disporre, con proprio provvedimento, l'iscrizione di una varietà al Registro anche in assenza di apposita richiesta, qualora questa rivesta particolare interesse per la viticoltura nazionale.

**Articolo 17**

***Domanda di iscrizione di un clone al Registro Nazionale***

1. L'iscrizione al Registro di un clone di vite, è chiesta dal richiedente secondo le modalità operative di cui all’allegato VI.
2. Il Ministero provvede a comunicare al richiedente l’eventuale rigetto della domanda di iscrizione o, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni.
3. Il richiedente è tenuto a comunicare, al Ministero, i campi di confronto, entro il 31 dicembre dell'anno in cui sono impiantati o avviate le verifiche per il riconoscimento delle caratteristiche agronomiche, enologiche e fitosanitarie ed ogni altra informazione secondo quanto indicato all’allegato VII Parte A.
4. Il Ministero o l'organismo da questo delegato può svolgere ispezioni al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, registrando ufficialmente l’esito.
5. Gli oneri derivanti da tale attività sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all’articolo 35.

**Articolo 18**

***Iscrizione di un clone***

1. Il Ministero, qualora siano soddisfatte le prescrizioni di cui all'articolo 17, iscrive il clone nel Registro con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I cloni ammessi al Registro vengono regolarmente e ufficialmente controllati. Qualora non sia più osservata una delle condizioni richieste per la loro ammissione al Registro, il Ministero con proprio decreto cancella il clone dal Registro nazionale.

**Articolo 19**

***Selezione conservatrice***

1. Le varietà iscritte al Registro nazionale sono mantenute, secondo metodi di selezione conservatrice idonei, dall’organismo delegato, dal costitutore della varietà o, nel caso di cloni, dal richiedente l’iscrizione.
2. La selezione conservatrice, di cui al comma 1, deve poter essere sempre controllata mediante registrazioni effettuate dal responsabile o dai responsabili del mantenimento della varietà o del clone, secondo le modalità stabilite, se del caso, con successivo decreto del Ministero. Il Ministero può chiedere, o prelevare ufficialmente, campioni per verifiche al responsabile del mantenimento della varietà o del clone.
3. Il Ministero, qualora non si conosca il costitutore, può affidare, con proprio provvedimento, il compito della conservazione in purezza della varietà ad un soggetto che dia garanzie, sotto il profilo tecnico ed organizzativo, di svolgere adeguatamente detto compito.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì qualora il costitutore o il soggetto incaricato del mantenimento in purezza della varietà non adempiano alle prescrizioni concernenti tale mantenimento.
5. Il Ministero o suo organismo delegato presta l’assistenza amministrativa ad uno Stato membro, per quanto concerne il controllo della selezione conservatrice, qualora questa sia effettuata in territorio nazionale e riguardi varietà e cloni iscritti in detto Stato membro.

**Articolo 20**

***Varietà di vite geneticamente modificate***

1. Una varietà di vite geneticamente modificata, rientrante fra gli organismi di cui all’articolo 3 decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, può essere iscritta nel registro nazionale solo se sono state adottate tutte le misure appropriate atte ad evitare effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente, previste dal medesimo decreto legislativo.

2. L’ammissione al registro di una varietà geneticamente modificata di cui al comma 1 è concessa solo se provvista di uno dei seguenti provvedimenti:

a) l’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dalla Commissione europea, ai sensi degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003;

b) l’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’autorità nazionale competente di uno Stato membro ai sensi degli articoli 15, 17 e 18 della direttiva 2001/18/CE;

c) l’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, e, se ne ricorrono i presupposti, la decisione adottata dalla medesima autorità, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.

3. Le varietà geneticamente modificate iscritte sono chiaramente indicate nella sezione specifica del registro delle varietà di cui all'articolo 8 comma 4 e, per ciascuna di esse, dovrà essere riportato l’identificatore unico ai sensi del regolamento (CE) n. 65/2004.

**TITOLO III**

***Controlli e certificazione***

**Articolo 21**

***Controlli ufficiali ai materiali di moltiplicazione della vite***

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite finalizzati all'accertamento della conformità alle caratteristiche e alle condizioni richieste per la loro certificazione e immissione in commercio. Tali controlli si esercitano organicamente in tutte le fasi della produzione, manipolazione e della commercializzazione mediante ispezioni, campionamenti, analisi, diagnosi e prove colturali.
2. Ai fini della certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, i controlli di cui al comma 1 verificano le condizioni e i requisiti relativi alla coltura e ai materiali di moltiplicazione di cui agli allegati II e III. Con provvedimento del Ministero possono essere definite ulteriori modalità di esecuzione dei controlli di cui al presente Titolo.
3. Gli oneri derivanti dalle attività finalizzate al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 35.

**Articolo 22**

***Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite***

1. Le operazioni di controllo sono svolte da personale del Servizio Fitosanitario Nazionale e da uno o più organismi delegati, autorizzato con decreto del Ministero, preventivamente formato allo scopo e iscritto al Registro di cui al comma 3, dopo verifica dei requisiti richiesti. Tale personale, nell’esercizio delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale.
2. Il personale degli organismi delegati, destinato alle operazioni di controllo, viene scelto tra persone che non abbiano alcun interesse in conflitto o che non esercitano a qualsiasi titolo, anche temporaneo, attività di carattere economico nella produzione e nel commercio dei materiali di moltiplicazione della vite e che non siano dipendenti da ditte che svolgono attività nel settore della produzione di materiale di moltiplicazione della vite.
3. Presso il Ministero è istituito il Registro del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite.
4. Il Registro, inserito nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale, si articola in sezioni e contiene i nominativi del personale, il titolo di studio, la funzione relativa ai controlli ufficiali dei materiali di moltiplicazione della vite e la sede operativa.
5. Con decreto del Ministero sono definiti i requisiti e le modalità di formazione del personale tecnico autorizzato ai controlli dei materiali di moltiplicazione della vite.
6. Qualora il personale tecnico autorizzato all’esecuzione dei controlli:

- non possegga più i requisiti richiesti;

- non soddisfi gli obblighi di cui al presente decreto;

- non dimostri la necessaria diligenza;

- non si attenga scrupolosamente alle istruzioni ricevute,

con decreto del Ministero è revocata l’autorizzazione concessa e il nominativo cancellato dal Registro di cui al comma 3.

**Articolo 23**

***Categorie di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e loro requisiti***

* + - 1. Per i materiali di moltiplicazione della vite, le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui all’articolo 3 sono le seguenti:

1. «Materiali di moltiplicazione Iniziali»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:
   1. prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie;
   2. destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione di Base o di materiali di moltiplicazione Certificati;
   3. conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione Iniziali e
   4. per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata costatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

b) «Materiali di moltiplicazione di Base»: i materiali di moltiplicazione, comprese le barbatelle franche portinnesto ottenute da micropropagazione:

1) prodotti sotto la responsabilità del costitutore secondo metodi di norma ammessi per il mantenimento dell'identità della varietà e, se del caso, del clone, nonché a fini di prevenzione di malattie, e provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione Iniziali per via vegetativa;

2) destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione Certificati;

3) conformi alle condizioni degli allegati II, III e, se del caso, allegato I per i materiali di moltiplicazione di base; e

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

c) «Materiali di moltiplicazione Certificati»: i materiali di moltiplicazione:

1) provenienti direttamente da materiali di moltiplicazione di base o da materiali di moltiplicazione iniziali;

2) destinati:

2.1) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero

2.2) alla produzione di uve;

3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per materiali di moltiplicazione certificati;

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

d) «Materiali di moltiplicazione Standard»: i materiali di moltiplicazione:

1) che presentano l'identità e la purezza della varietà;

2) destinati:

2.1) alla produzione di piante o di parti di piante che servono alla produzione di uve, ovvero

2.2) alla produzione di uve;

3) conformi alle condizioni degli allegati II e III per i materiali di moltiplicazione Standard; e

4) per i quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la rispondenza alle condizioni summenzionate.

2. Le varietà e i cloni ammessi nei cataloghi degli altri Stati membri sono ammessi anche alla certificazione o al controllo quale materiali di moltiplicazione standard sul territorio nazionale.

**Articolo 24**

***Denunce di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite***

1. Gli operatori professionali che intendono produrre piante di vite o loro materiali di moltiplicazione per la successiva commercializzazione sul territorio europeo devono presentare la denuncia di produzione di tali materiali al fine di ottenere l’autorizzazione alla commercializzazione di cui all’articolo 30.

2. Gli operatori professionali autorizzati che intendono produrre materiali di moltiplicazione mediante tecniche di moltiplicazione *in vitro*, presentano denuncia di produzione, secondo quanto indicato all’allegato I.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le modalità operative inerenti la predisposizione e trasmissione delle denunce di cui al comma 1.

**Articolo 25**

***Controlli sui materiali Iniziali e di Base***

1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di categoria Iniziale e Base sono effettuate dal personale del Servizio Fitosanitario centrale o dell’organismo delegato allo scopo autorizzato in conformità all'articolo 5. Detto personale, al termine delle operazioni di controllo, redige un verbale attestante l’esito del controllo medesimo.
2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri e ai vivai di vite, delle categorie Iniziale e base, e provvede altresì ad effettuare le analisi o a farle effettuare presso un laboratorio di propria ﬁducia, in conformità agli allegati II e III e secondo le modalità di campionamento e analisi di cui all’allegato IX.
3. I controlli ufficiali sul materiale di moltiplicazione ottenuto per micropropagazione vengono esercitati sulle piante madri durante la stagione vegetativa prima dell'inizio del primo espianto. Successivi controlli vengono effettuati in laboratorio e nei locali di ambientamento, indurimento, conservazione dei materiali e durante la fase di cernita e confezionamento del materiale di moltiplicazione. In presenza di condizioni non idonee allo sviluppo ottimale delle piante o in caso di mescolanza di lotti o di impossibilità di loro identificazione, il Servizio Fitosanitario centrale o l’organismo delegato impone la distruzione del materiale interessato.
4. Nel caso di campi di piante madri realizzati in Italia con cloni costituiti in altri Paesi dell’Unione europea, i campioni raccolti possono essere analizzati anche presso un laboratorio operante in un altro Paese membro, purché il protocollo di analisi sia equivalente a quelli del presente decreto.
5. Nei controlli ufficiali di cui ai commi precedenti sono compresi test di controanalisi su impianti di viti madri denunciati e già sottoposti, negli anni precedenti, ad analisi da parte del costitutore.
6. Gli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo sono a carico dell’interessato secondo le tariffe di cui all’articolo 35.

**Articolo 26**

***Controllo dei materiali di moltiplicazione di categoria Certificato e Standard***

1. Le operazioni di controllo ufficiale e vigilanza sui materiali di categoria Certificato e Standard sono effettuate dal personale dei Servizi Fitosanitari regionali competenti per territorio autorizzato in conformità all'articolo 6. Detto personale, al termine delle operazioni di controllo, redige un verbale attestante l’esito del controllo medesimo.
2. Il personale autorizzato effettua controlli ufficiali agli impianti di viti madri delle categorie Certificato e Standard e ai vivai di vite, in conformità agli allegati II e III e secondo le modalità di campionamento e analisi di cui all’allegato IX.
3. Gli oneri derivanti dalle attività previste dal presente articolo sono a carico degli interessati secondo le tariffe di cui all’articolo 35.

**Articolo 27**

***Autorizzazione alla produzione in conto lavorazione***

1. È ammessa la produzione in conto lavorazione di barbatelle innestate, utilizzando marze di proprietà di operatori professionali committenti, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti per i territori di prelievo e di produzione secondo le modalità e le prescrizioni di cui all’allegato VIII.
2. Tutto il materiale di cui al comma 1 deve essere restituito al viticoltore committente. Tale materiale non necessita della denuncia di cui all’articolo 24 né dell’etichetta ufficiale di cui all’articolo 32, fatta eccezione per le barbatelle innestate le quali devono figurare nella denuncia annuale.
3. I Servizi fitosanitari regionali competenti non autorizzano la produzione in conto lavorazione nel caso di mancata idoneità fitosanitaria dell’appezzamento o qualora non vengano fornite idonee garanzie di tracciabilità del materiale in questione.

**Articolo 28**

***Campi sostitutivi***

Nel caso di eliminazione di un campo di piante madri per il prelievo di materiale di moltiplicazione delle categorie Certificato e Standard, a seguito della constatazione di piante infestate da Organismi Nocivi di quarantena e Organismi Nocivi regolamentati non da quarantena, il Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio può autorizzare sotto vincolo fitosanitario il prelievo di materiale vivaistico da un campo sostitutivo, anche dopo una sola stagione di controllo. In tale caso, la seconda annualità di controllo delle piante madri si effettua durante l’annata in cui le barbatelle prodotte con detto materiale sono ancora nella fase di barbatellaio. Se i controlli di secondo anno evidenziano che il materiale non è idoneo tutto il materiale interessato presente nel barbatellaio viene sottoposto a idoneo trattamento conformemente alla normativa fitosanitaria.

Gli impianti sostitutivi vanno comunicati con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all’articolo 24 con l’annotazione “Impianto sostitutivo”.

I materiali di moltiplicazione interessati, di cui al comma 1, sono tenuti separati dagli altri durante tutte le fasi di lavorazione di coltivazione.

Nel caso in cui le marze dovessero essere utilizzate in Regione diversa da quella di prelievo, lo spostamento del materiale deve essere autorizzato anche dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per la sede in cui il materiale è lavorato e coltivato in barbatellaio. Tale Servizio fitosanitario Regionale può rifiutare l’autorizzazione nel caso in cui non vengano fornite idonee garanzie di rintracciabilità del materiale sotto vincolo di quarantena nel ciclo produttivo. I suddetti spostamenti interregionali del materiale sotto vincolo fitosanitario avvengono sulla scorta dell’autorizzazione prodotta dai Servizi fitosanitari regionali interessati.

**TITOLO IV**

***Commercializzazione***

**Articolo 29**

***Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite***

1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto:

a) se sono ufficialmente certificati «materiali di moltiplicazione iniziali», «materiali di moltiplicazione di base» o «materiali di moltiplicazione certificati» oppure ufficialmente controllati come materiali di moltiplicazione standard nel caso di materiali di moltiplicazione diversi da quelli destinati ad essere impiegati come portinnesto e

b) se rispondono alle condizioni dell'allegato III.

2. Le barbatelle reinnestate sono commercializzate nella categoria Standard.

3. Per commercializzazione si intende la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi cessione, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione a terzi, con o senza compenso, a scopo di sfruttamento commerciale. Non rientrano nella commercializzazione gli scambi di materiali di moltiplicazione che non mirano a uno sfruttamento commerciale della varietà, come le operazioni seguenti:

* 1. la fornitura di materiali di moltiplicazione a organismi di sperimentazione e o di controllo;
  2. la fornitura di materiali di moltiplicazione a prestatori di servizi, in vista della trasformazione o del condizionamento, purché il prestatore non acquisisca un titolo sul materiale di moltiplicazione fornito;
  3. lo spostamento di materiali di moltiplicazione tra centri aziendali dello stesso operatore professionale situati nella stessa provincia a fini di condizionamento o lavorazione.

4. Fatte salve le norme fitosanitarie vigenti, il Ministero con proprio provvedimento può definire criteri e modalità per la commercializzazione di quantitativi adeguati di materiali di moltiplicazione della vite destinati a:

1. prove per scopi scientifici;
2. lavori di selezione;
3. misure volte alla conservazione della diversità genetica.
4. consumatore finale non professionista

**Articolo 30**

***Autorizzazione alla commercializzazione***

1. Il Servizio Fitosanitario centrale o l’organismo delegato rilascia all’operatore professionale, a seguito dell’esito positivo dei controlli ufficiali di cui al Titolo III e previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento delle tariffe di cui all’articolo 35, l’autorizzazione al prelievo del materiale di moltiplicazione delle viti madri ritenute idonee e alla stampa delle etichette ufficiali, di cui all'articolo 32, per i quantitativi autorizzati di materiali di moltiplicazione.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1, non esclude la responsabilità dell’operatore professionale circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.
3. I materiali di moltiplicazione durante la fase di coltivazione, nonché durante la raccolta, il condizionamento, l’immagazzinamento e il trasporto devono essere tenuti in lotti separati e identificati secondo le varietà e, eventualmente, per i materiali di moltiplicazione Iniziali, i materiali di moltiplicazione Base ed i materiali di moltiplicazione Certificati, secondo il clone.
4. Per i nesti, i portinnesti e le barbatelle al momento del loro trasferimento, ai fini della lavorazione, alla sede del vivaista, deve essere garantita dall’operatore professionale la tracciabilità e rintracciabilità del materiale.

**Articolo 31**

***Condizioni per l'immissione in commercio***

1. I materiali di moltiplicazione della vite possono essere commercializzati soltanto in lotti sufficientemente omogenei, confezionati in imballaggi o mazzi chiusi, muniti di un sistema di chiusura e di un contrassegno. Il condizionamento ha luogo conformemente alle disposizioni di cui all'allegato X.
2. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono chiusi ufficialmente o sotto controllo ufficiale in modo che non si possano aprire senza deteriorare il sistema di chiusura o senza lasciare tracce di manipolazione sull'etichetta ufficiale di cui all’articolo 32, nel caso di un imballaggio, sull'imballaggio stesso. Al fine di garantire la chiusura, il sistema di chiusura comporta almeno l'inserimento nello stesso dell'etichetta ufficiale o l'apposizione di un sigillo ufficiale.
3. Può essere autorizzata la commercializzazione di diversi imballaggi o mazzi di barbatelle innestate o di barbatelle franche che abbiano le stesse caratteristiche, contrassegnati da una sola etichetta. In tal caso, gli imballaggi o i mazzi sono legati insieme in modo che all'atto della separazione il sistema di chiusura sia deteriorato e non possa essere riutilizzato. L'etichetta è fissata mediante tale sistema di chiusura. Non è autorizzata una nuova chiusura.
4. Gli operatori professionali autorizzati, di cui all'articolo 22, possono immettere in commercio i materiali di moltiplicazione prodotti da altre ditte autorizzate sia negli involucri e nelle confezioni originali, sia in proprie confezioni, a seguito di rietichettatura. Si può procedere a una o più nuove chiusure soltanto ufficialmente o sotto controllo ufficiale. La necessità di rietichettatura deve essere comunicata dalla ditta vivaistica al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio con congruo anticipo.
5. Le varietà ammesse alla commercializzazione vengono regolarmente e ufficialmente controllate. Se non è più osservata una delle condizioni per l'ammissione alla certificazione o al controllo, l'ammissione alla commercializzazione viene annullata e la varietà viene cancellata dal Registro.
6. I materiali di moltiplicazione delle varietà ed eventualmente dei cloni che sono stati ammessi ufficialmente, in uno degli Stati membri, alla certificazione e al controllo ufficiale dei materiali di moltiplicazione Standard non sono soggetti a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne la varietà e, se del caso, il clone.
7. I materiali di moltiplicazione commercializzati possono essere sottoposti solamente alle restrizioni di commercializzazione previste dalla normativa unionale vigente per quanto riguarda le caratteristiche dei materiali, le disposizioni relative ai controlli, l'etichetta ufficiale e il sistema di chiusura.
8. Chiunque commercializza una varietà di vite geneticamente modificata, deve chiaramente indicare, nel proprio catalogo commerciale delle viti, che la varietà in questione è geneticamente modificata e precisare l'obiettivo della modificazione genetica.
9. Il Ministero con proprio decreto definisce le procedure e le modalità per l’effettuazione dei controlli di cui al comma 5, per verificare la rispondenza dei materiali di moltiplicazione alle condizioni stabilite dal presente decreto.
10. Il Ministero, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento e secondo la procedura nel rispetto degli accordi comunitari, può ammette temporaneamente la commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dal presente decreto. In tal caso l’etichetta ufficiale di cui all’articolo 32 indica che si tratta di materiale di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

**Articolo 32**

***Etichetta ufficiale***

1. Gli imballaggi e i mazzi di materiali di moltiplicazione sono muniti all'esterno, a cura della ditta responsabile dell'immissione in commercio, di un'etichetta ufficiale conforme all'allegato X, redatta in una delle lingue ufficiali della Comunità e fissata mediante il sistema di chiusura. Il colore dell'etichetta è bianco con un tratto diagonale violetto per i materiali di moltiplicazione iniziali, bianco per i materiali di moltiplicazione di base, azzurro per i materiali di moltiplicazione certificati, giallo scuro per i materiali di moltiplicazione standard e marrone per i materiali di moltiplicazione di una categoria soggetta a requisiti ridotti.
2. Il numero di riferimento del lotto deve essere composto secondo le modalità indicate all’allegato X, parte A punto 9.
3. L’etichetta è fissata al sistema di chiusura dei mazzi o degli imballaggi. Detto sistema di chiusura è costituito in conformità all’allegato X parte D.
4. Nel caso di materiali di moltiplicazione di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualsiasi etichetta apposta sul lotto di materiali di moltiplicazione, qualsiasi documento che l'accompagna in virtù delle disposizioni del presente decreto, ufficiale o no, indica chiaramente che la varietà in questione è stata geneticamente modificata e specifica il nome degli organismi geneticamente modificati.
5. Le forniture di materiali di moltiplicazione della vite prodotti nel territorio nazionale possono essere muniti anche da un documento di accompagnamento diverso dall’etichetta ufficiale sul quale figurano le informazioni di cui all’allegato X parte A.

**Articolo 33**

***Tracciabilità***

1. Gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unità di vendita, gli obblighi di tracciabilità di cui agli artt. 69 e 70 del Regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette.
2. La ditta vivaistica si può approvvigionare all’esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilità.

**TITOLO V**

***Sanzioni amministrative e norme finanziarie***

**Articolo 34**

***Sanzioni***

* 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto e alla normativa nazionale e unionale di settore, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
  2. Chiunque esercita la produzione a scopo di commercializzazione di materiale di moltiplicazione della vite, senza la registrazione al RUOP di cui all’articolo 8 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
  3. Chiunque commercializzi materiali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite non ufficialmente registrati al Registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite di cui all’articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.
  4. Chiunque commercializzi materiali di moltiplicazione di varietà e cloni di vite che non soddisfano più le condizioni richieste per l'ammissione al Registro ai fini della certificazione o del controllo di cui all’articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
  5. Il costitutore o il soggetto incaricato della conservazione in purezza in caso di mancato adempimento degli obblighi inerenti il mantenimento in purezza di una varietà o di un clone, di cui all’articolo 19 è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.
  6. Il responsabile della conservazione in purezza che non effettua il controllo della selezione conservatrice mediante le registrazioni di cui all’articolo 19 è punito con 500 a euro 3.000.
  7. Il responsabile della conservazione in purezza che non consente od ostacola il prelievo ufficiale di campioni per verifiche da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in applicazione dell’articolo 19 è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.
  8. Chiunque commercializzi materiali di moltiplicazione della vite non ufficialmente certificato o controllato come appartenente alle categorie di cui all’articolo 23 è punito con è punito con una sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 24.000.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione non sottoposti al controllo prescritto ai sensi dell’articolo 25 e 26 per la categoria nella quale essi risultano classificati, di cui all’articolo 23, è punito con è punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.
  10. Chiunque impedisca od ostacoli i controlli ufficiali di cui agli articoli 21, 25 e 26 da parte del personale incaricato, durante le fasi di produzione, manipolazione e commercializzazione materiali di moltiplicazione della vite e le relative ispezioni e campionamenti è punito con è punito con è punito con una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000.
  11. L’operatore professionale che produce piante di vite o loro materiali di moltiplicazione senza notificare la prevista denuncia di cui all’articolo 24 è punito con una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000.
  12. Chiunque produca in conto lavorazione materiali di moltiplicazione della vite senza la prevista autorizzazione di cui all’articolo 27 è punito con una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000.
  13. Chiunque non comunichi gli impianti sostitutivi con la denuncia di produzione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui all’articolo 24 in applicazione di quanto disposto dall’articolo 28 è punito con una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000.
  14. Chiunque prelevi materiale vivaistico da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione di cui all’articolo 28 è punito con una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000.
  15. L’operatore professionale che non mantiene separati i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo ai sensi dell’articolo 28 è punito con è punito con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000.
  16. Chiunque movimenti tra Regioni diverse i materiali di moltiplicazione prelevati da un campo sostitutivo senza la prevista autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti in applicazione dell’articolo 28 è punito con una sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 12.000.
  17. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite non rispondenti ad una delle categorie e ai relativi requisiti di cui all’articolo 29 comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 24.000.
  18. Chiunque prelevi materiale di moltiplicazione delle viti madri e stampi etichette ufficiali senza l’autorizzazione di cui all’articolo 30 è punito con la sanzione amministrativa da euro 4.000 a euro 24.000.
  19. Chiunque durante la fase di coltivazione, la raccolta, il condizionamento, l’immagazzinamento e il trasporto non mantenga separati ed identificati secondo le varietà i lotti di materiali di moltiplicazione della vite, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 30 è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000.
  20. Chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene gli imballaggi, di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.
  21. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio materiali di moltiplicazione della vite in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 31 comma 4, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una da 1.000 a euro 6.000.
  22. Chiunque viola le norme relative alla commercializzazione di materiali di moltiplicazione geneticamente modificati ai sensi dell’articolo 31, comma 8, è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
  23. Chiunque viola le disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio per quanto attiene l’etichetta di certificazione ufficiale, di cui all’articolo 32 commi 1, 2, 3 e 4 è punito con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.

1. Chiunque commercializza materiali di moltiplicazione con etichetta carente delle informazioni previste ai sensi dell’articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000 ed il sequestro del materiale.
2. La ditta che, ai sensi dell’articolo 33, non registra e non conserva i dati previsti e non garantisce i sistemi di tracciabilità è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme del presente decreto per le quali non sia prevista una specifica sanzione.
4. Chiunque viola due o più disposizioni previste dal presente articolo è punito con una sanzione amministrativa pari al doppio della somma degli importi delle sanzioni comminate.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i Servizi fitosanitari delle regioni e delle provincie autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci regionali per una quota del 90% e nel bilancio dello Stato per una quota del 10%. Con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole, e forestali, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di riscossione delle sanzioni irrogate e della successiva riassegnazione ad uno specifico capitolo di bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

**Articolo 35**

***Tariffe***

1. Le tariffe a carico dell’interessato, per le attività di iscrizione delle varietà e dei cloni nel Registro, di cui agli articoli 12 e 17, sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo del servizio.
2. Le tariffe a carico dell’interessato, per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione, di cui agli articoli 25 e 26, sono elencate nell’allegato XI.
3. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono calcolate tenendo conto dei seguenti costi:
   1. retribuzione media del personale ispettivo e tecnico per l’esecuzione dei controlli e dei rilievi di campo ai fini della certificazione e dell’esecuzione delle prove per l’iscrizione delle varietà al registro, compresi gli oneri sociali;
   2. formazione personale tecnico e ispettivo;
   3. uffici, infrastrutture, terreni, strumenti e attrezzature e tenuta a manutenzione del campo catalogo delle varietà di viti;
   4. prelevamento campioni per l’esecuzione di prove di laboratorio ed esecuzione delle relative analisi;
   5. prove di campo;
   6. attività amministrativa, comprese le spese generali di funzionamento, di tenuta e manutenzione dei registri delle varietà vegetali.
4. Le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornate ogni 5 anni con decreto del Ministero, sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di cui al comma 2 che non dev’essere superiore al costo effettivamente sostenuto.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per le attività di iscrizione delle varietà e cloni nel Registro nazionale, le pertinenti prove di campo e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell’economia e finanze, ad apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per la copertura dei costi derivanti dalle attività di iscrizione.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rideterminate le tariffe per le attività di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite di cui agli articoli 25 e 26, nonché di quelli dovuti per il rilascio delle etichette ufficiali di cui all’articolo 32, e le relative modalità di versamento ai bilanci regionali e al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, con decreto del Ministro dell’economia e finanze, ad apposito capitolo di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**TITOLO VI**

***Norme transitorie e finali***

**Articolo 36**

***Clausola di cedevolezza***

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

**Articolo 37**

***Clausola finanziaria***

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

**Articolo 38**

***Adeguamenti tecnici***

1. Le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico, comprese quelle derivanti da norme europee non direttamente applicabili, sono modificate con decreto del Ministero, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante – Sezione materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

**Articolo 39**

***Norme transitorie***

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non in contrasto con il presente decreto.
2. Il personale tecnico per i controlli ai materiali di moltiplicazione della vite già autorizzato alla data di pubblicazione del presente decreto è iscritto d’ufficio in apposita sezione ad esaurimento del Registro del personale di cui all'articolo 22.

**Articolo 40**

***Abrogazioni***

Per effetto del presente decreto legislativo sono abrogati i seguenti provvedimenti:

1. decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164 – Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
2. decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, n. 543 - Norme regolamentari per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, recante norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
3. decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 - Attuazione delle direttive (CEE) n. 71/140, n. 74/648, n. 74/649, n. 77/629, n. 78/55 e n. 78/692 relative alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
4. legge 19 dicembre 1984, n. 865 - Attuazione della direttiva n. 82/331/CEE del 6 maggio 1982 che modifica la direttiva n. 68/193/CEE relativa alla produzione ed al commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
5. decreto ministeriale 18 aprile 1989 - Aggiornamento dell’elenco del personale delegato al controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e modificazione della forma di rilascio delle tessere di riconoscimento per i funzionari incaricati al controllo medesimo;
6. decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, inerente Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite;
7. decreto ministeriale 30 agosto 1996 - Riordino dell’elenco dei funzionari delegati al controllo e alla certificazione del materiale di moltiplicazione vegetativo della vite;
8. decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, in materia di produzione e di commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
9. decreto ministeriale 24 giugno 1997 - Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria Standard di varietà di viti portinnesto;
10. decreto ministeriale 22 dicembre 1997 - Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varietà di vite al Catalogo nazionale delle varietà di vite;
11. decreto ministeriale 22 dicembre 1997 - Protocollo tecnico per la micropropagazione di materiali di moltiplicazione di varietà portinnesto della vite;
12. decreto ministeriale 16 marzo 1998 - Determinazione delle tariffe di cui all’art.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
13. decreto ministeriale 10 dicembre 1998 - Rideterminazione delle tariffe di cui all’art.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
14. decreto ministeriale 24 giugno 1999 - Rideterminazione delle tariffe di cui all’art.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, n. 432, recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n.1164, concernente norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
15. decreto ministeriale 30 maggio 2001 - Modifica del decreto 24 giugno 1997 relativo alle Norme di produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione di categoria Standard di varietà di viti portinnesto;
16. decreto ministeriale 6 ottobre 2004 Requisiti da accertare, in sede di prove ufficiali, per l'esame delle varietà di viti, ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale delle varietà di vite;
17. decreto ministeriale 8 febbraio 2005 - Norme di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
18. decreto ministeriale 7 luglio 2006 - Recepimento della direttiva n. 2005/43/CE della Commissione del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva n. 68/193/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
19. decreto ministeriale 24 giugno 2008 - Modifica del protocollo tecnico di selezione clonale della vite;
20. decreto 13 dicembre 2011. Linee guida per l’esecuzione di analisi fitosanitarie sui campi di piante madri dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai sensi del decreto 7 luglio 2006, allegato I.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.